

(N. 1449-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE MERLIN UMBERTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SERENI, LUSSU, NEGARVILLE, NEGRI, COLOMBI, BOSI, FABBRI, RISTORI, IORIO, SPEZZANO, LIBERALI, DE LUCA Luca, GIUSTARINI, BOCCASSI, FANTUZZI, PASTORE Ottavio e GAVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1956

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1958

Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione finanze e tesoro fa presente che il disegno di legge non può essere approvato nella sua attuale formulazione perchè non ottempera al disposto dell'articolo 81 della Costituzione circa la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese. Infatti il Senato ha già approvato il bilancio della Difesa per il 1956-57, quindi uno stanziamento mediante soppressione della spesa straordinaria di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa

per l'esercizio finanziario 1956-57, deve considerarsi come copertura inesistente.

Che i proponenti non abbiano ottemperato a quanto dispone l'articolo 81 della Costituzione risulta in modo evidente dalla lettura dell'articolo 9 del disegno di legge.

Perciò il sottoscritto relatore, interprete del pensiero della maggioranza della 8^a Commissione, propone la rielezione del disegno di legge.

MERLIN Umberto, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti, cooperative agricole che abbiano subito danni ai prodotti delle colture in atto in misura superiore al venti per cento, in dipendenza delle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56, è concesso un indennizzo non inferiore al 25 per cento del danno subito.

Art. 2.

Alle aziende agricole che, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo precedente, intendano procedere a lavori di sistemazione agraria, di ripristino delle coltivabilità dei terreni, sono concessi contributi ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

A parziale deroga dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, i contributi sono concessi ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti, anche quando le opere di cui al comma che precede siano eseguite personalmente e dai propri familiari, previa autorizzazione e successivo accertamento dell'Ispettorato agrario provinciale.

I ripristini e le sistemazioni di cui al primo comma del presente articolo sono obbligatorie per tutte le aziende non condotte a coltivazione diretta. Per l'esecuzione dell'obbligo che precede, i Prefetti con proprio decreto, da esaminarsi entro i 30 giorni, debbono stabilire l'obbligo di assunzione di mano d'opera, ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

Il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, non è obbligatoria per le province per le quali sia stata concessa precedente autorizzazione.

Art. 3.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, i canoni dovuti nei contratti d'affitto, nei contratti misti d'affitto e colonia, nelle concessioni enfiteutiche, in tutti i contratti parziari comunque denominati, nei quali il concedente non partecipa alle spese di conduzione, nelle concessioni di terre incolte e insufficientemente coltivate, il canone legalmente dovuto per l'annata agraria 1955-56 è ridotto del 30 per cento.

Art. 4.

Nei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, le spese effettuate per le colture andate distrutte o parzialmente danneggiate fanno esclusivo carico ai concedenti.

Art. 5.

Le parti di spesa necessarie per le sistemazioni e i ripristini di cui all'articolo 2 della presente legge ed eccedenti il contributo di cui allo stesso articolo 2, sono sussidiate con il fondo di rotazione previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, secondo le modalità disposte in detta legge con precedenza sugli altri finanziamenti in essa previsti.

Art. 6.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, ai coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti e alle cooperative agricole è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte erariali e locali relative all'anno 1956 ed il rimborso di quanto pagato a detto titolo, quando il danno complessivo sia superiore al 45 per cento.

Art. 7.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli indennizzi previsti dall'articolo 1 della presente legge sono presentate, in esenzione

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal bollo, al sindaco del Comune, e su di esse provvede il Comitato provinciale di agricoltura.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per gli indennizzi di cui all'articolo 1 e di 30 miliardi per i contributi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.

Agli oneri di cui all'articolo precedente si provvede mediante soppressione della spesa straordinaria di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57.